II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2008

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità, per l'anno 2008, a uno studio sul trasporto degli animali

(2008/694/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 17,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche.

(2) La Comunità può in particolare ricorrere agli studi necessari per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria nel settore del benessere degli animali.

(3) Gli studi, le valutazioni d'impatto e altre valutazioni in materia di salute animale, benessere degli animali e sicurezza alimentare affiancheranno anche le azioni previste dal programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 [2].

(4) Il programma d'azione ha stabilito diverse aree di intervento, in particolare l'innalzamento degli attuali standard minimi per la protezione e il benessere degli animali e l'introduzione di indicatori standardizzati del benessere degli animali. Per quanto riguarda il trasporto degli animali, i pareri degli esperti scientifici indicano la necessità di nuove e opportune norme sui tempi di viaggio e sulla densità di carico (spazio disponibile).

(5) Ai fini di una modifica, riguardante i tempi di viaggio e la densità di carico, del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 [3], occorre effettuare uno studio che fornisca una valutazione di impatto e analizzi gli effetti di tale modifica in termini di benessere e salute degli animali, in termini di salute pubblica e sotto i profili economico, sociale, ambientale e amministrativo.

(6) È pertanto opportuno che la Comunità finanzi, per l'anno 2008, uno studio che valuti le diversi opzioni strategiche degli scenari relativi ai tempi di viaggio e alla densità di carico degli animali durante il trasporto e analizzi i loro effetti in termini di benessere e salute degli animali, in termini di salute pubblica e sotto i profili economico, sociale, ambientale e amministrativo. È opportuno specificare l'importo massimo da destinare a tale azione.

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/965/CE del Consiglio (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 22).

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, COM(2006) 13 def.

[3] GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(7) L'intervento verrà realizzato mediante un appalto di servizi nel rispetto della procedura negoziata di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1] e all'articolo 126 e all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [2].

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la partecipazione finanziaria della Comunità, per un importo massimo di 58 000 EUR, alla realizzazione di uno studio sui tempi di viaggio e sulla densità di carico degli animali durante il trasporto.

Articolo 2

La concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 1 è disciplinata dalle norme in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e avviene mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.

Il contributo finanziario di cui all'articolo 1 è finanziato tramite la linea di bilancio 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2008.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 del Consiglio (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

[2] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).